



Mons. Salvatore Di Cristina
Arcivescovo di Monreale

Ai Reverendi Parroci dell'Arcidiocesi
LORO SEDI

Reverendi Confratelli,

Vi rendo noto che, a parziale modifica dello Statuto tipo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, ho disposto che l'articolo 3 dello stesso intitolato "Composizione" sia riformulato con effetto immediato come di seguito:

«Nel Consiglio pastorale parrocchiale sono rappresentate tutte le componenti ecclesiali della Parrocchia, con membri di diritto e di elezione.

Sono membri di diritto rappresentanze dei catechisti, del Gruppo liturgico, della Caritas parrocchiale, i responsabili degli altri Gruppi di azione pastorale parrocchiale, il Presidente dell'Azione Cattolica, un rappresentante per ciascuna delle aggregazioni laicali presenti in parrocchia e di ogni comunità religiosa operante nel territorio parrocchiale.

I membri scelti per elezione saranno in numero proporzionato alla popolazione parrocchiale: non più di otto per le parrocchie fino a tremila abitanti e non più di dodici per le altre. L'elezione avverrà secondo l'apposito regolamento approvato dall'Arcivescovo.

A questi membri di diritto e per elezione il Parroco può aggiungere fino a due consiglieri nominati da lui stesso.

Salva eccezione, la cui motivazione dovrà essere convalidata dall'Arcivescovo al momento della costituzione del Consiglio, o dal Consiglio in carica con *votazione qualificata*, qualora l'eccezione stessa dovesse essere proposta durante la sua vigenza, dovrà risultare che tutti i consiglieri abbiano dimora stabile nel territorio parrocchiale. Essi dovranno distinguersi per scienza adeguata delle cose riguardanti la fede cattolica e la realtà della Chiesa, per probità di vita e prudenza, nello spirito del can. 228 del CDC.

L'accettazione dell'incarico comporterà per ognuno di essi la disponibilità all'impegno pastorale ad esso connesso in forza della partecipazione alla missione della Chiesa derivante dall'iniziazione cristiana (cfr. can.225)».

Naturalmente la norma circa la "dimora stabile" nel territorio della parrocchia non è per sé richiesta tassativamente (anche se sempre raccomandabile) per svolgere un ufficio parrocchiale stabile, soprattutto se la scelta della persona dovesse avvenire (ed è raccomandabile che avvenga sempre) con il consenso del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Profitto volentieri per rinnovare gli auguri pasquali

Monreale, 29 aprile 2011
Prot. n. 224/11



*Mons. Salvatore Di Cristina
Arcivescovo e Abate di Monreale
Abate di Santa Maria del Bosco*

Ai Reverendi Parroci dell'Arcidiocesi
LORO SEDI

Reverendi Confratelli,

Vi rendo noto che, a parziale modifica dello Statuto tipo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, ho disposto che:

1) all'articolo 5 dello stesso, ricadente sotto il titolo "Durata e decadenza", sia aggiunto con effetto immediato il seguente comma:

I membri nominati dal Parroco decadono dall'ufficio con la cessazione dall'ufficio del Parroco che li ha nominati. Il Parroco successore deciderà se e quando procedere all'eventuale loro sostituzione.

2) l'art. 9, intitolato "Segreteria e Segretario", venga formulato come di seguito:

«La Segreteria (...).

Spetta al Segretario, *scelto dal Presidente in carica tra i membri del Consiglio:....*».

Come è facile arguire, l'emendamento all'art. 9 colma la lacuna riguardante la *scelta* (non nomina) del Segretario del CPP, mentre ambedue gli emendamenti intendono rispettare la scelta autonoma del Parroco, in quanto *parroco pro tempore*, così come è stabilita dallo Statuto.

Profitto volentieri per rinnovare ogni augurio di buon anno pastorale.

Monreale, dalla sede episcopale, il giorno 8 di novembre 2011

Prot. N. 647/11



Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale